

C12667B - PAC2000A/RAMI DI AZIENDA DI DOC ROMA-UNICOOP FIRENZE - INFORMAZIONI FORNITE

Provvedimento n. 31640

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/1990, a norma del quale, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili;

VISTO, altresì, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, a norma del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo;

VISTO, inoltre, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, a norma del quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente alle imprese e associazioni di imprese che, dolosamente o per colpa, in risposta a una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 31452 del 4 febbraio 2025, con cui l'Autorità ha deliberato di contestare, alla società PAC 2000A Soc.coop., la violazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, per aver fornito, nel corso del procedimento C12667- PAC2000A/Rami di azienda di DOC Roma-UNICOOP Firenze (di seguito anche "procedimento C12667"), informazioni non veritiere, senza giustificato motivo, e di avviare nei confronti della medesima società un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

VISTA la memoria difensiva infra-procedimentale pervenuta dalla società PAC 2000A Soc.coop. in data 1° aprile 2025;

VISTA la Comunicazione di contestazione degli addebiti trasmessa alla Parte in data 6 maggio 2025;

VISTO il proprio provvedimento n. 31539 del 6 maggio 2025, notificato alla società PAC 2000A Soc.coop. il 14 maggio 2025, con cui l'Autorità ha deliberato di prorogare al 5 agosto 2025 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la memoria conclusiva pervenuta dalla società PAC 2000A Soc.coop. in data 16 giugno 2025;

SENTITI in audizione finale, in data 24 giugno 2025, i rappresentanti della società PAC 2000A Soc.coop.;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso del medesimo procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. PAC 2000A Soc.coop. (di seguito, "PAC") è la più grande cooperativa del Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD S.c. a r.l. (di seguito, "Conad") ed è attiva nella distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. PAC opera attraverso una rete di vendita diretta e associata, composta dai punti vendita con insegne Conad e Todis, attivi nell'Italia centro-meridionale (Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia). A PAC fanno capo oltre 1.900 punti vendita in Italia, di cui oltre 200 nel Lazio. PAC, nell'ultimo esercizio disponibile, relativo all'anno 2023, ha realizzato in Italia un fatturato paria circa [4-5]* miliardi di euro.

II. IL PROCEDIMENTO

2. Con provvedimento n. 31452 del 4 febbraio 2025 (di seguito, "Provvedimento"), notificato alla Parte in data 6 febbraio 2025, l'Autorità ha deliberato: (i) di contestare a PAC la violazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, per aver fornito, nel corso del procedimento C12667, informazioni non veritiere senza giustificato

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

motivo, e (ii) di avviare nei confronti della medesima società un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

3. In data 10 febbraio 2025, PAC ha avuto accesso agli atti del procedimento a seguito di istanza formulata in pari data.

4. Il 13 febbraio 2025, è pervenuta da parte dei rappresentanti di PAC un'istanza di proroga, fino al 31 marzo 2025, del termine infra-procedimentale di trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti indicato nel provvedimento di avvio del procedimento, con contestuale istanza di essere sentiti dagli Uffici e, successivamente, in audizione innanzi al Collegio.

5. In data 26 febbraio 2025, è stato comunicato a PAC l'accoglimento delle suddette istanze e, in particolare: (i) che il termine infra-procedimentale di trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti è stato prorogato fino al 31 marzo 2025; (ii) che la data dell'audizione finale dinanzi al Collegio sarebbe stata indicata con successiva comunicazione; (iii) che modalità e data di svolgimento dell'audizione dinanzi agli Uffici sarebbero state concordate con PAC in base alle esigenze dalla medesima rappresentate.

6. In data 11 marzo 2025, si è svolta l'audizione dei rappresentanti di PAC da parte degli Uffici.

7. Il 31 marzo 2025, PAC ha trasmesso una memoria infra-procedimentale difensiva (protocollata dall'Autorità il 1° aprile 2025) con allegati documenti.

8. In data 6 maggio 2025, è stata trasmessa a PAC la Comunicazione di contestazione degli addebiti attraverso cui, alla luce delle osservazioni contenute nella memoria difensiva pervenuta il 31 marzo 2025 e degli elementi allo stato acquisiti, sono state confermate e precisate le contestazioni già formulate con l'avvio del procedimento.

9. Il 14 maggio 2025, è stato notificato a PAC il provvedimento n. 31539 del 6 maggio 2025, con cui l'Autorità ha deliberato di prorogare al 5 agosto 2025 il termine di conclusione del procedimento. Tale proroga è stata deliberata in considerazione della necessità di assicurare alla Parte il più ampio esercizio del diritto di difesa.

10. In data 13 giugno 2025, PAC ha trasmesso una memoria difensiva conclusiva (protocollata dall'Autorità il 16 giugno 2025), in replica alla Comunicazione di contestazione degli addebiti.

11. Il 24 giugno 2025, si è svolta, presso la sede dell'Autorità, l'audizione finale dinanzi al Collegio dei rappresentanti della Parte.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

12. In data 3 settembre 2024, PAC notificava all'Autorità l'operazione di concentrazione (di seguito, "Operazione") consistente nell'acquisizione da parte della medesima società, direttamente o per il tramite di società controllate, della proprietà di tredici punti vendita - attivi con insegna "DOC" - di proprietà della società DOC*Roma S.r.l. e/o della sua controllante Unicoop Firenze Soc. Coop..

13. Con provvedimento n. 31184 del 24 settembre 2024, l'Autorità deliberava l'avvio, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, del procedimento C12667 - *PAC2000A/Rami di azienda di DOC Roma-UNICOOP Firenze* nei confronti delle società PAC 2000A Soc. Coop. e Unicoop Firenze Soc. Coop. All'esito dell'istruttoria, l'Operazione veniva ritenuta suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, nei mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo identificati dalle isocrone n. 1, 12, 13. Pertanto, con provvedimento n. 31424 del 17 dicembre 2024 l'Autorità prescriveva, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990, misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva essendo l'Operazione già stata realizzata.

14. Successivamente all'avvio del suddetto procedimento, in data 27 settembre 2024 e in data 30 ottobre 2024, venivano inviate a PAC due richieste di informazioni a cui la società rispondeva, rispettivamente, in data 9 ottobre 2024 e, dopo aver chiesto una proroga parzialmente accordata, nelle date del 7 e 11 novembre 2024 (quest'ultima protocollata in data 12 novembre 2024).

15. In data 11 novembre 2024, si svolgeva un'audizione dei rappresentanti di PAC, convocata dagli Uffici il 6 novembre 2024, in quanto si riteneva che la Parte fosse in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria e che l'audizione fosse lo strumento più adeguato all'acquisizione di tali informazioni.

16. In occasione di tale audizione, PAC affermava che le quote di mercato dei punti vendita attivi con insegna "Conad", indicate nel provvedimento di avvio del procedimento C12667 e fornite dalla stessa Parte il 4 settembre 2024, in occasione della notifica dell'Operazione, avrebbero dovuto essere depurate delle quote dei punti vendita appartenenti alla cooperativa Conad Nord Ovest (di seguito anche "CNO"). Quest'ultima, secondo la Parte, costituirebbe un'entità distinta e concorrente rispetto a PAC, seppure anch'essa operante con insegna Conad e del cui sistema è parte integrante. A tal fine, pertanto, PAC produceva e allegava al verbale d'audizione¹ la Tabella 1 (di seguito riportata) contenente una nuova stima delle quote di mercato di PAC al netto delle vendite realizzate da CNO, specificando di avere differenziato i punti vendita di PAC e di CNO. Nella medesima tabella, PAC indicava anche la quota di mercato complessiva ascrivibile alle diverse società che aderiscono alla centrale d'acquisto CE.DI. GROS Società Consortile a r.l. (di seguito, "GROS"), sebbene attive sui medesimi mercati con insegne distinte, in quanto, secondo PAC, avrebbero dovuto essere trattate come un'unica entità.

¹ [Cfr. doc. 126 agli atti del fascicolo istruttorio C12667 (verbale di audizione di PAC dell'11 novembre 2024).]

Tabella 1 – tabella fornita in audizione 11/11/24
[OMISSIS]

17. Nella Tabella 2 che segue sono riportate le quote di mercato *pre-merger* relative a ciascuna delle isocrone fornite da PAC rispettivamente: (i) nel formulario di notifica della concentrazione e (ii) nella tabella prodotta nell'audizione dell'11 novembre 2024, con la specificazione del relativo differenziale in termini di punti percentuali.

Tabella 2 – Comparazione dei dati *pre-merger* forniti nel formulario con la Tabella fornita in audizione 11/11/24

N. Isocrona	Quota <i>pre-merger</i> sistema Conad (PAC ² +CNO) Formulario	Quota <i>pre-merger</i> sistema Conad ³ (PAC+CNO) Audizione	Diff.	Quota <i>pre-merger</i> PAC ⁴ (senza CNO) Formulario ⁵ e CRI	Quota <i>pre-merger</i> PAC (senza CNO) Audizione ⁶	Diff.
1	[30-35] %	[25-30] %	-3,60 p.p.	[25-30] %	[20-25] %	-2,33 p.p.
2	[30-35] %	[30-35] %	-2,04 p.p.	[25-30] %	[25-30] %	-0,44 p.p.
3	[30-35] %	[30-35] %	-4,43 p.p.	[30-35] %	[25-30] %	-4,24 p.p.
4	[20-25] %	[25-30] %	+2,22 p.p.	[10-15] %	[15-20] %	+2,54 p.p.
5	[20-25] %	[15-20] %	-3,57 p.p.	[10-15] %	[10-15] %	-1,94 p.p.
6	[20-25] %	[25-30] %	+2,49 p.p.	[10-15] %	[15-20] %	+7,91 p.p.
10	[20-25] %	[20-25] %	+0,89 p.p.	[10-15] %	[10-15] %	+0,97 p.p.
11	[20-25] %	[20-25] %	-0,27 p.p.	[15-20] %	[15-20] %	-2,13 p.p.
12	[30-35] %	[25-30] %	-2,80 p.p.	[25-30] %	[20-25] %	-4,88 p.p.
13	[30-35] %	[25-30] %	-4,13 p.p.	[25-30] %	[20-25] %	-3,06 p.p.

18. Inoltre, nella Tabella 3 che segue sono riportate le quote di mercato *post-merger* relative a ciascuna delle isocrone fornite da PAC rispettivamente utilizzando i dati nel formulario di notifica della concentrazione (ricavati escludendo le quote imputabili CNO successivamente comunicate) e quelli riportati nella tabella prodotta nell'audizione dell'11 novembre 2024, con la specificazione del relativo differenziale in termini di punti percentuali.

² [Per PAC si intendono tutti i punti vendita sia a marchio Conad che Todis.]

³ [Colonna "Quota sistema CONAD *pre-merger*" della Tabella presentata nel corso dell'audizione dell'11 novembre 2024.]

⁴ [Per PAC si intendono tutti i punti vendita sia a marchio Conad che Todis.]

⁵ [Nel formulario, le quote indicate da PAC si riferivano genericamente a Conad e ricomprendevano sia i punti vendita di PAC (a marchio Conad e Todis) che quelli di CNO. Il dato del formulario scorporato da CNO è stato fornito solo nella risposta alla richiesta di informazioni del 15 novembre 2024 (cfr. doc. 115, allegato n. 24, al fascicolo istruttorio C12667). Si tratta del dato che, all'esito delle verifiche effettuate, è stato utilizzato ai fini comunicazione delle risultanze istruttorie e nel provvedimento finale del procedimento C12667.]

⁶ [Colonna "Quota PAC (Conad+Todis) *pre-merger*" della Tabella presentata nel corso dell'audizione dell'11 novembre 2024. La colonna non include i punti vendita di CNO.]

Tabella 3 – Comparazione dei dati *post-merger* forniti nel formulario (escludendo il dato riferibile a CNO) con la Tabella fornita in audizione 11/11/24

N. Isocrona	Quota congiunta <i>post-merger</i> (PAC+Target escludendo CNO) ⁷	Quota congiunta <i>post-merger</i> (PAC+Target escludendo CNO)	Diff.
	Formulario e CRI	Audizione ⁸	
1	[30-35] %	[30-35] %	-2,08 p.p.
2	[25-30] %	[25-30] %	+0,39 p.p.
3	[30-35] %	[25-30] %	-4,32 p.p.
4	[15-20] %	[20-25] %	+1,96 p.p.
5	[15-20] %	[15-20] %	-1,68 p.p.
6	[10-15] %	[20-25] %	+7,49 p.p.
10	[15-20] %	[15-20] %	+0,17 p.p.
11	[20-25] %	[20-25] %	-1,46 p.p.
12	[30-35] %	[25-30] %	-6,12 p.p.
13	[30-35] %	[30-35] %	-4,09 p.p.

19. Lungi dall'essere un mero scorporo delle quote riferibili a CNO, le nuove quote di mercato fornite da PAC nel corso dell'audizione dell'11 novembre 2024 presentavano rilevanti differenze rispetto a quelle fornite dalla stessa Parte in occasione della notifica dell'Operazione avvenuta il 3 settembre 2024:

- considerando i dati *pre-merger* relativi all'intero sistema Conad (PAC+CNO), vale a dire al solo caso direttamente raffrontabile con il formulario⁹, in sette casi su dieci le quote erano inferiori a quelle precedentemente indicate, con variazioni tutte ricomprese tra 2-5 punti percentuali (con la sola eccezione dell'isocrona n. 11 in cui la variazione è pari allo 0,27 p.p.);

- considerando i dati *post-merger* (scorporando CNO), proprio nelle isocrone n. 1, n. 12 e n. 13, vale a dire quelle più critiche, le nuove stime fornite da PAC risultavano inferiori, rispettivamente, di 2,08, 6,12 e 4,09 punti percentuali rispetto a quelle precedentemente fornite dalla stessa società, risultando altresì inferiori o prossime al 30%.

20. Al riguardo, si evidenzia che tali stime sono state fornite per la prima volta soltanto in occasione della summenzionata audizione svoltasi l'11 novembre 2024, dopo quarantotto giorni dall'avvio dell'istruttoria, vale a dire in uno stato avanzato del procedimento e a ridosso delle fasi conclusive dello stesso, in prossimità dell'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie.

21. Inoltre, PAC ha sottoposto tali nuovi dati richiedendo di scomputare dalla quota di mercato di PAC/Conad - che la stessa società aveva individuato in occasione della notifica della concentrazione - le quote dei punti vendita riconducibili a CNO, in quanto quest'ultima, pur facendo parte del consorzio Conad (al pari di PAC) e operando con la medesima insegna, secondo PAC avrebbe dovuto essere considerata come un'entità distinta e concorrente¹⁰.

22. In realtà, come successivamente chiarito¹¹, la nuova tabella rappresentava, oltre ad una modifica in termini di scomputo delle quote di CNO, anche un ricalcolo integrale delle isocrone oggetto d'istruttoria, basato sull'edizione della "Guida Nielsen Largo Consumo" aggiornata al secondo semestre del 2024.

23. Proprio in ragione delle palesi incongruenze emerse dalla lettura della tabella sopra riportata, prodotta dalla stessa Parte nel corso dell'audizione, il giorno successivo (12 novembre 2024) veniva trasmessa a PAC una richiesta di informazioni¹², ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/1990 e dell'articolo 9 del D.P.R. n. 217/1998, al dichiarato fine di ottenere chiarimenti "in relazione agli elementi emersi in occasione dell'audizione svoltasi in data 11

⁷ [Nel formulario, le quote *post-merger* consideravano l'intero sistema Conad e ricomprendevano sia i punti vendita di PAC (a marchio Conad e Todis) che quelli di CNO. Le quote di mercato riferibili al formulario scorporando CNO sono state fornite da PAC solo con il file denominato "allegato 24" prodotto in allegato alla risposta alla richiesta di informazioni del 15 novembre 2024 (cfr. doc. 115, "allegato n. 24", al fascicolo istruttorio C12667). Il dato è quello utilizzato anche nella comunicazione delle risultanze istruttorie e nel provvedimento finale del procedimento C12667.]

⁸ [Colonna "Quota PAC *post-merger* (no CNO)" della Tabella presentata nel corso dell'audizione dell'11 novembre 2024. La colonna non include i punti vendita di CNO.]

⁹ [Si ricorda, infatti, che nel formulario PAC ha fornito esclusivamente le quote riferibili a Conad nel suo complesso, senza indicare che nei mercati geografici in esame operava anche CNO a cui parte di tali quote poteva essere riferita. In sostanza, nel formulario non vi era una distinzione tra PAC e CNO.]

¹⁰ [Cfr. doc. 126 agli atti del fascicolo istruttorio C12667 (verbale di audizione di PAC dell'11 novembre 2024).]

¹¹ [Un chiarimento in tal senso, infatti, non risulta essere stato fornito in occasione dell'audizione (cfr. doc. 126 agli atti del fascicolo istruttorio C12667, verbale di audizione di PAC dell'11 novembre 2024), ma, come si avrà modo di illustrare infra, è stato fornito da PAC, per la prima volta, in occasione della risposta alla richiesta di informazioni inviata all'Autorità il 14 novembre 2024 (protocollata in data 15 novembre 2024).]

¹² [Cfr. doc. 109 agli atti del fascicolo istruttorio C12667.]

novembre 2024". In particolare, veniva richiesto a PAC di fornire, tra gli altri, una versione integrata del file allegato al formulario di notifica dell'Operazione, "(recante i dati di fatturato, **le quote di mercato e l'indicazione dei punti vendita nelle 13 isocrone**) in cui nella colonna «PV» del dataset si specifichi, in luogo alla generica indicazione «Acquirente» fornita tutti i punti vendita Conad, una etichetta differente per PAC (sostituendo «Acquirente» con «Conad-PAC») o per Conad Nord Ovest (sostituendo «Acquirente» con «ConadCNO»)" (enfasi aggiunta). Con tale comunicazione, pertanto, si richiedeva di aggiornare il file allegato al formulario di notifica, contenente i dati di dettaglio relativi alla composizione e alle quote di mercato, distinguendo i punti vendita Conad di PAC e di CNO.

24. PAC rispondeva con comunicazione del 14 novembre 2024 (protocollata in data 15 novembre 2024), fornendo la versione integrata del file richiesto e producendo anche "una versione più aggiornata rispetto a quella a fascicolo" di tale file ("allegato n. 25")¹³, contenente i dati di dettaglio delle nuove stime fornite in occasione dell'audizione, "che mostra[va] la composizione delle 10 isocrone oggetto di istruttoria sulla base dei dati presenti nella «Guida Nielsen Largo Consumo» aggiornata al secondo semestre del 2024"¹⁴, precisando altresì "di aver proceduto a ricalcolare le 10 isocrone" al fine di tenere conto di entrate e uscite dei diversi operatori dai mercati locali"¹⁵. In tale occasione, inoltre, PAC specificava le modalità di calcolo e le variabili tenute in considerazione¹⁶.

25. Le nuove stime e i relativi dati di dettaglio, pur tenendo in considerazione tutte le variabili e i chiarimenti forniti da PAC, continuavano tuttavia ad apparire incongrui e inattendibili, specie se comparati con quelli che la stessa Parte aveva fornito, solo tre mesi prima, in occasione della notifica dell'Operazione. Tali dati, infatti, mostravano percentuali così differenti da non poter corrispondere a un mero aggiornamento volto a tenere conto delle nuove aperture/trasferimenti negli ultimi sei mesi, come sostenuto da PAC. In particolare, oltre alle sensibili differenze delle quote di mercato, nelle isocrone che identificavano i distinti mercati geografici rilevanti oggetto d'istruttoria (nn. 1-6 e nn. 10-13), a fronte dei corrispondenti 1.222 punti vendita indicati nel file allegato al formulario, le nuove stime di PAC, riportate nel file denominato "allegato 25" trasmesso in risposta alla richiesta di informazioni, includevano ben 1.651 punti vendita. Si trattava dunque di oltre 400 punti vendita (in termini di numero netto complessivo, vale a dire circa un terzo o il 33%) in più rispetto a quelli originariamente inclusi nelle stesse isocrone.

26. In considerazione di tali incongruenze, gli Uffici provvedevano a effettuare alcune verifiche a campione, tramite la versione web liberamente accessibile di Google Maps, in merito ai tempi di percorrenza tra i centroidi delle isocrone oggetto d'indagine e alcuni dei punti vendita che non risultavano ricompresi nella precedente composizione delle medesime isocrone, all'esito delle quali emergevano tempistiche sensibilmente superiori rispetto a quelle stimate da PAC. (cfr. screenshot di seguito riportati).

Screenshot relativi alle verifiche effettuate dagli Uffici il 15/11/2024 **[OMISSIS]**

27. Come emerge dagli esempi indicati negli screenshot sopra riportati, le verifiche a campione effettuate dagli Uffici hanno permesso di accertare che nelle stesse isocrone erano stati inclusi punti vendita i cui tempi di percorrenza dai rispettivi centroidi risultavano di gran lunga superiori a 15 minuti di auto in condizioni di traffico effettivo che, secondo prassi consolidata dell'Autorità, costituisce il parametro per definire il mercato geografico rilevante. In particolare, il tempo di percorrenza risultava pari a 35 minuti nell'isocrona n. 11 (più del doppio del tempo stimato da PAC e del raggio dell'isocrona stessa), 24 minuti nell'isocrona n. 12 e 22 minuti nell'isocrona n. 13. Si trattava dunque di variazioni la cui entità appariva incompatibile con la normale variabilità delle stime di Google Maps.

28. In considerazione dell'esito di tali verifiche, in data 15 novembre 2024, vale a dire il medesimo giorno in cui era stata acquisita la risposta di PAC¹⁷, veniva inviata a quest'ultima un'ulteriore richiesta di informazioni¹⁸ in cui erano riportati gli screenshot sopra illustrati con la richiesta di fornire spiegazioni riguardo le incongruenze riscontrate in merito alla modifica della composizione delle isocrone. Contestualmente, veniva espressamente richiesto alla Parte di "indicare se, alla luce degli elementi suddetti, si ritiene di confermare le stime delle quote di mercato indicate nell'audizione tenutasi in data 11 novembre 2024"¹⁹.

29. A seguito della suddetta ulteriore richiesta d'informazioni, dinanzi alle inequivocabili evidenze ivi riportate e dopo aver richiesto una proroga, parzialmente accordata, "per avere il tempo materialmente necessario per effettuare le

¹³ [Il file denominato "allegato 25" conteneva i dati di dettaglio delle stime fornite in audizione da PAC (cfr. doc. 115.25 agli atti del fascicolo istruttorio C12667).]

¹⁴ [Cfr. doc. 112 agli atti del fascicolo istruttorio C12667.]

¹⁵ [Cfr. ibidem.]

¹⁶ [Cfr. ibidem.]

¹⁷ [La risposta alla richiesta di informazioni risulta inviata da PAC in data 14 novembre 2024 e protocollata e acquisita dagli Uffici in data 15 novembre 2024.]

¹⁸ [Cfr. doc. 114 agli atti del fascicolo istruttorio C12667.]

¹⁹ [Cfr. ibidem.]

verifiche richieste”²⁰, all’esito di accurati controlli PAC ammetteva infine che “**le stime delle quote di mercato di cui all’allegato 25 non sono da ritenersi attendibili**” in quanto “**a causa di un errore materiale nel codice di estrazione dei dati tramite l’API di Google Maps, sono stati riportati travel time non sempre corretti, che hanno determinato l’inclusione, in alcune isocrone, di punti vendita con tempi di viaggio dal centroide superiori a 15 minuti**. [...] L’errore materiale commesso spiega anche la discrepanza tra il numero di punti vendita indicati in sede di notifica e quelli individuati nel suddetto allegato 25” [enfasi aggiunta]. La Parte affermava inoltre che si sarebbe trattato di un errore commesso in buona fede e con l’intenzione di fornire informazioni aggiornate e, in risposta all’esplicita richiesta degli Uffici, chiedeva a sua volta “di non tenere conto dell’allegato 25 e delle quote di mercato indicate nell’audizione tenutasi l’11 novembre 2024”²¹.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DELLA PARTE

30. Nel corso del procedimento e dell’audizione finale, PAC ha svolto le proprie argomentazioni difensive²², il cui contenuto è di seguito più diffusamente illustrato, attraverso cui ha contestato l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, sostenendo di aver commesso un mero errore materiale, assimilabile ad un refuso, e di avere agito con diligenza. Si tratterebbe infatti di un errore non riconoscibile e, pertanto, scusabile, in quanto i risultati delle elaborazioni sarebbero stati perfettamente plausibili, sia in termini di numerosità delle isocrone che in termini di quote di mercato. Tale errore, in ogni caso, non avrebbe potuto influenzare le decisioni dell’Autorità in quanto i dati relativi alla composizione e alle quote di mercato perderebbero di centralità nel corso dell’istruttoria. A ogni modo, la violazione commessa non sarebbe grave e nel corso del procedimento PAC avrebbe sempre prestato la massima collaborazione, individuando e riconoscendo l’errore commesso e chiedendo di non tenere in considerazione le stime viziato.

a) Inapplicabilità dell’articolo 16-bis della legge n. 287/1990

31. In via preliminare, PAC ritiene che l’articolo 16-bis non sia applicabile al caso di specie, (i) sia in quanto le informazioni ritenute dagli Uffici non veritiere sono state spontaneamente trasmesse da PAC, (ii) sia in quanto le informazioni fornite sono pubblicamente accessibili.

32. In particolare, quanto al primo aspetto, le informazioni oggetto del procedimento sarebbero state fornite volontariamente dalla parte, nel corso dell’audizione con gli Uffici, e in occasione - non in risposta - della successiva richiesta di informazioni del 12 novembre 2024, per spirito di collaborazione. PAC ritiene, infatti, che le stime prodotte in audizione non possano essere assimilate a una risposta a una richiesta di informazioni poiché non erano state precedute da un’esplicita richiesta formulata dagli Uffici. Sempre a giudizio della Parte, anche gli ulteriori elementi forniti “in occasione” della risposta alla richiesta di informazioni non potrebbero essere considerati in realtà forniti “in risposta” alla medesima richiesta.

33. Quanto al secondo aspetto, PAC sostiene di aver fornito elaborazioni di dati pubblicamente accessibili, che non risultavano nella sola disponibilità della Parte e che l’Autorità avrebbe potuto autonomamente reperire ai fini dello svolgimento delle verifiche. A giudizio di PAC, infatti, la *ratio* dell’articolo 16-bis (come quella dell’articolo 14, commi 2 e 5) sarebbe quella di rendere effettivo il potere dell’Autorità di accedere a informazioni nella disponibilità di altri soggetti, tra cui non rientrerebbero le informazioni di natura pubblica o pubblicamente accessibili.

b) Ricostruzione dell’errore nell’elaborazione dei dati

34. L’errore che PAC ha riconosciuto di aver commesso sarebbe riferibile alla procedura utilizzata per l’elaborazione dei tempi di percorrenza tra i singoli punti vendita e i rispettivi centroidi nell’ambito di ciascuna delle isocrone che identificavano i mercati rilevanti oggetto d’istruttoria.

35. Il calcolo del tempo di percorrenza in auto tra i centroidi di ciascuna isocrona e gli altri punti vendita, dato l’elevato numero di combinazioni origine-destinazione, viene infatti effettuato interrogando la *Distance Matrix API3* di Google tramite il linguaggio di programmazione *Python*. Tale interrogazione richiede all’analista di impostare alcune opzioni per il calcolo del tempo di viaggio, tra cui è possibile impostare la data e l’orario di partenza. Se non viene indicato alcun orario, l’API di Google fornirà la durata di viaggio media (*duration*); se vengono indicati una data e un orario, invece, l’API di Google fornirà sia la durata di viaggio media necessaria per percorrere la tratta (*duration*) sia la durata di viaggio stimata tenendo conto delle condizioni di traffico previste (*duration_in_traffic*).

36. PAC afferma che, nel caso di specie, il proprio analista, dopo aver impostato data e ora di partenza (mercoledì 22 gennaio 2025 alle 18.00), avrebbe erroneamente selezionato l’opzione *duration* (invece di *duration_in_traffic*) per l’estrazione del tempo di viaggio. Più specificamente, l’errore consiste nell’aver apposto un cancelletto (carattere “#”, che nel linguaggio *Python* identifica i commenti, ossia righe di codice, da ignorare nell’elaborazione) davanti alla riga di codice diversa da quella voluta. L’intenzione di PAC era infatti quella di fornire le stime impiegando la variabile che

²⁰ [Cfr. doc. 116 agli atti del fascicolo istruttorio C12667.]

²¹ [Cfr. doc. 119 agli atti del fascicolo istruttorio C12667.]

²² [Cfr. doc. 10.1 (memoria infra-procedimentale del 31 marzo 2025); doc. 21.1 (memoria finale) e doc. 21.2 (memoria economica allegata alla memoria finale).]

misura i tempi di viaggio stimati con specifiche condizioni di traffico mentre è stata usata una diversa variabile che misura i tempi di viaggio medi.

37. Tale errore, a giudizio della Parte, non sarebbe materialmente diverso da un refuso in un documento di testo di dieci pagine.

38. Si tratta di un errore che ha inciso sulla composizione delle isocrone in termini di sovrastima del numero di punti vendita ivi inclusi, in quanto ha in alcuni casi prodotto l'effetto di sottostimare il tempo di viaggio necessario per percorrere il tragitto dal centroide ai singoli punti vendita. La conseguenza pratica consisterebbe in una stima delle quote di mercato di PAC diverse rispetto ai valori corretti.

c) Diligenza di PAC

39. A giudizio della Parte, nella prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione europea citata, così come secondo la giurisprudenza amministrativa, non ogni "informazione non veritiera" sarebbe punibile ai sensi dell'articolo 16-bis, dovendosi comunque integrare l'elemento soggettivo della negligenza o colpa grave, ricorrente solo in casi eccezionali e a fronte di comportamenti quantomeno gravemente.

40. Nel caso di specie, invece, difetterebbero gli estremi per configurare una condotta negligente di PAC, in quanto la stessa avrebbe utilizzato il grado di diligenza obiettivamente esigibile nel fornire - in buona fede - l'aggiornamento delle quote di mercato, utilizzando la corretta metodologia e provvedendo alle doverose verifiche a campione, che non hanno segnalato errori o discrepanze, in quanto l'errore commesso non sarebbe stato riconoscibile.

41. L'assenza di colpa grave andrebbe apprezzata anche in considerazione della tempistica ristretta e contingentata - non dipendente da PAC - che ha caratterizzato il contesto specifico²³ in cui l'errore è avvenuto. Allorquando l'Autorità ha richiesto conferma delle nuove stime, fornite spontaneamente e in spirito di collaborazione sulla base dei dati pubblicati nella Nuova Guida Nielsen²⁴, PAC si sarebbe prontamente attivata, individuando rapidamente la causa dell'errore - ignota fino a quel momento - e consentendo agli Uffici di proseguire l'iter istruttorio. In tal modo PAC avrebbe immediatamente posto in essere tutte le opportune azioni, contribuendo fattivamente e in tempi rapidissimi alla risoluzione del problema emerso.

d) Non riconoscibilità e scusabilità dell'errore

42. PAC ritiene che nessuna colpa grave le possa essere imputata poiché l'errore sarebbe stato tutt'altro che evidente, atteso che i risultati delle elaborazioni viziati da tale errore sarebbero stati perfettamente plausibili, in considerazione: (i) dell'estrema variabilità dei tempi di viaggio stimati da Google Maps che definiscono la composizione dei mercati rilevanti; (ii) dell'uso della Nuova Guida Nielsen che contribuiva ulteriormente a rendere l'errore tutt'altro che percepibile, nonché (iii) della complessità dell'esercizio di calcolo.

43. Al riguardo, precisa anzitutto che l'errore avrebbe solo comportato che venissero prese in considerazione le condizioni di traffico medie effettive, piuttosto che le specifiche condizioni di traffico stimate per un dato giorno e ora. Inoltre, gli scostamenti emersi - tanto in termini di quote di mercato quanto di numerosità dei punti vendita inclusi nelle isocrone - non potevano considerarsi palesemente inattendibili, in quanto differenze di un simile ordine di grandezza ricadrebbero nella fisiologica variabilità dei tempi di percorrenza stimati da Google Maps, specie in contesti urbanizzati ed estremamente trafficati come Roma e con un'elevata densità di punti vendita, nonché nella variabilità generata dall'uso di dati Nielsen aggiornati. A tal proposito, PAC contesta le modalità di calcolo dei punti vendita aggiuntivi nelle diverse isocrone il cui numero netto sarebbe in realtà pari a 107 unità, così come il numero complessivo dei punti vendita unici indicato nel Formulario e nell'allegato 25 fornito in occasione della risposta alla richiesta di informazioni del 12 novembre sarebbe pari rispettivamente a 557 (542 a Roma, 15 a Fiumicino) e 664 (649 a Roma e 15 a Fiumicino) e non 1.222 e 1.651 come indicato nella Comunicazione degli Addebiti.

44. Al fine di confermare la propria tesi, la Parte richiama le simulazioni prodotte con la memoria infra-procedimentale del 31 marzo 2025²⁵ che, a suo giudizio, non sarebbero state adeguatamente confutate dalla Comunicazione degli Addebiti che si limiterebbe a negare genericamente la validità delle argomentazioni di PAC.

45. Pertanto, ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni, la Parte produce una ulteriore memoria economica²⁶ in cui le medesime simulazioni - e la conseguente analisi - precedentemente effettuate su 5 punti vendita sono riprodotte per tutti i punti vendita inclusi nelle isocrone oggetto d'istruttoria, stimando i tempi di viaggio nelle date del 19 maggio 2025 e del 5 giugno 2025 (con estrazioni impostate per la data di mercoledì 11 marzo 2026). Da

²³ [PAC evidenzia come la Nuova Guida Nielsen, sui cui dati si è basata la nuova stima delle quote di mercato fornita in audizione, sia stata pubblicata nel mese di ottobre 2024 mentre in data 6 novembre 2024 la Parte è stata convocata in audizione che si è svolta il giorno 11 novembre 2024.]

²⁴ [Al riguardo, PAC precisa (cfr. doc. 10.1, memoria infra-procedimentale del 31 marzo 2025) che le nuove stime di novembre 2024 erano il risultato di un ricalcolo integrale delle isocrone oggetto d'istruttoria basato sull'edizione della "Guida Nielsen Largo Consumo" aggiornata al secondo semestre del 2024, che al tempo della notifica (settembre 2024) non era ancora disponibile.]

²⁵ [Si tratta di simulazioni - effettuate il 17 febbraio 2025 e l'11 marzo 2025 e relative ai tempi di viaggio stimati, rispettivamente, per le date del 12 marzo 2025 alle 18.00 e del 22 ottobre 2025 alle 18.00 - che hanno a oggetto i medesimi punti vendita indicati nella richiesta di informazioni del 15 novembre. I risultati di tali simulazioni restituiscono differenze che vanno da un minimo di 2 minuti a un massimo di 11 minuti, con una differenza media di 5 minuti (cfr. doc. 10.1, memoria infra-procedimentale 31 marzo 2025).]

²⁶ [Cfr. doc. 21.2 (memoria economica allegata alla memoria finale).]

tali simulazioni, risulterebbe che le variazioni nei tempi di viaggio che si ottengono stimando la variabile *duration in traffic* in due momenti diversi (a giugno 2024, in occasione della notifica, e alla data della memoria finale) sarebbero del tutto analoghe, se non superiori, a quelle che si osservano tra *duration* e *duration_in_traffic* nello stesso momento²⁷. Pertanto, anche in assenza di qualunque errore, PAC sostiene che sarebbe stato probabile osservare variazioni nella composizione delle isocrone e nelle quote di mercato analoghe a quelle che caratterizzavano le stime di novembre 2024.

46. Infine, replicando i controlli a campione (sempre con una estrazione impostata sulla data di mercoledì 11 marzo 2026), PAC afferma che in 87 casi su 100 i controlli a campione non rivelerebbero alcuna anomalia. Di conseguenza, sarebbe plausibile che il controllo a campione svolto da PAC - che ha un esito necessariamente probabilistico - non abbia rivelato l'esistenza di alcuna anomalia.

e) Sulla centralità delle informazioni

47. A giudizio della Parte, una volta avviata l'istruttoria C12667, questa non avrebbe più riguardato le quote di mercato ma si sarebbe focalizzata su un maggiore approfondimento delle dinamiche concorrenziali e degli effetti della concentrazione sui mercati locali interessati, in particolare in merito ai rapporti di sostituibilità specifici tra i punti vendita oggetto di acquisizione e quelli di PAC e, dunque, al grado della loro prossimità concorrenziale. A tal fine, infatti, l'attività istruttoria (richieste di informazioni, audizioni, *exit survey*) si sarebbe focalizzata su indici concorrenziali totalmente indipendenti dalle quote di mercato²⁸, quali il *Diversión Ratio* (di seguito, "DR") e il *Gross Upward Pricing Pressure Indicator* (di seguito, "GUPPI"), oltre che su ulteriori elementi di contesto di mercato.

48. Di conseguenza, PAC afferma che nella Comunicazione degli addebiti si è partiti dalla constatazione relativa all'aumento delle quote di mercato con riferimento a tutte le dieci isocrone con quote superiori al 25% e al calcolo dell'indice *Herfindahl-Hirshman Index* (di seguito "HHI", per calcolare il quale sono necessarie le quote di mercato), quale presupposto per la valutazione approfondita propria della Fase II, per poi incentrare sostanzialmente tutta la propria valutazione degli effetti della concentrazione sugli indici DR e GUPPI, totalmente indipendenti dalle quote di mercato, nonché sugli ulteriori elementi di contesto di mercato.

f) Sulla gravità della violazione e idoneità a incidere sulle valutazioni dell'Autorità

49. PAC sostiene che l'errore commesso non abbia avuto alcun tipo di ripercussione sul procedimento, in quanto le informazioni fornite non avrebbero in concreto compromesso il processo decisionale dell'Autorità - che non ne ha tenuto conto nel provvedimento finale - né avrebbero potuto comprometterlo. Inoltre, l'errore commesso non avrebbe avuto alcun impatto negativo sull'attività istruttoria, atteso che tra la produzione delle nuove stime e la rettifica delle stesse siano trascorsi sette giorni di calendario (cinque lavorativi) nell'ambito di un procedimento di novanta giorni. Una simile tempistica, a giudizio della Parte, sarebbe particolarmente significativa del fatto che l'attività degli Uffici non avrebbe subito alcun ritardo.

50. Inoltre, a fronte della segnalazione da parte degli Uffici circa le possibili anomalie, PAC evidenzia di essersi attivata prontamente, in un solo giorno lavorativo

(dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina), per individuare la causa delle anomalie e di aver fornito l'esito delle verifiche entro il ristretto termine previsto. Tale condotta procedimentale, ad avviso di PAC, rivelerebbe ai fini dell'imputabilità dell'illecito, o quantomeno, in subordine, ai fini dell'opportuna gradazione della sanzione che, date le circostanze, dovrebbe essere al più di natura simbolica.

51. Sempre secondo PAC, la Comunicazione degli addebiti non conterrebbe alcun riferimento ai criteri per la determinazione della sanzione, limitandosi a richiamare la possibilità di applicare una sanzione per la violazione dell'articolo 16-bis, comma 2, della legge 287/1990, senza declinare nel caso concreto i criteri per la determinazione della sanzione.

52. A tal proposito, rifacendosi ai criteri previsti dalla legge n. 689/1981, PAC ribadisce che la condotta contestata non sarebbe grave per tutte le ragioni suindicate, e cioè: (a) si tratta di un mero errore materiale, non immediatamente riconoscibile; (b) le informazioni sono state fornite in una fase che non era quella finale del Procedimento; (c) l'errore è avvenuto nell'ambito di una tempistica procedimentale ristretta e contingente; (d) le informazioni non hanno prolungato i tempi dell'attività istruttoria; (e) le informazioni non hanno compromesso il processo decisionale dell'Autorità; (f) si trattava di informazioni pubbliche e dunque autonomamente verificabili dagli Uffici; (g) la Parte ha tempestivamente riconosciuto e rettificato l'errore.

²⁷ [In particolare, a distanza di 17 giorni, PAC stima una variazione media di 0,7 minuti, sufficiente a generare differenze nelle quote di mercato fino a 4,6 punti percentuali. Inoltre, PAC stima che tra i dati di giugno 2024 e maggio 2025 i tempi di viaggio (*duration_in_traffic*) sarebbero variati in media di 2,7 minuti che corrisponderebbe alla differenza media tra *duration* e *duration_in_traffic* calcolate nello stesso momento, il che attesterebbe come la variabilità fisiologica dei tempi di viaggio e l'uso di *duration* invece di *duration_in_traffic* genererebbero variazioni nelle quote di mercato della stessa entità. Inoltre, l'uso di una diversa Guida Nielsen, a parità di tutte le altre condizioni, genererebbe una differenza media, in valore assoluto, di 3,5 punti percentuali nelle quote di mercato, con differenze che arrivano fino a 8 punti percentuali.]

²⁸ [Tali indici risultano funzionali a: (a) valutare il vincolo competitivo esercitato, che verrebbe meno a valle della concentrazione; (b) per determinare l'eventuale incentivo all'aumento dei prezzi all'esito della concentrazione.]

53. In conclusione, invocando una possibile disparità di trattamento rispetto ad alcuni precedenti asseritamente analoghi, la Parte ritiene che nessuna sanzione debba esserle comminata, ovvero, in subordine, che possa al più esserle comminata una sanzione di importo simbolico.

V. VALUTAZIONI

Qualificazione e sanzionabilità della condotta di PAC

54. Come evidenziato nella descrizione dei fatti oggetto del procedimento, la circostanza che PAC abbia fornito, nel corso dell'audizione dell'11 novembre 2024 e nella risposta alla RFI pervenuta il 15 novembre 2024, informazioni non corrette e inattendibili in merito: (i) alle proprie quote di mercato e a quelle dei suoi concorrenti nonché (ii) all'effettiva composizione dei mercati rilevanti, è pacifica né è contestata dalla stessa PAC, la quale ha espressamente riconosciuto²⁹ che "le stime delle quote di mercato di cui all'allegato 25 non sono da ritenersi attendibili" e che "sono stati riportati travel time non sempre corretti, che hanno determinato l'inclusione, in alcune isocrone, di punti vendita con tempi di viaggio dal centroide superiori a 15 minuti" (sottolineatura aggiunta).

55. Si tratta pertanto di informazioni inesatte e fuorvianti qualificabili come non veritiere, che PAC risulta aver fornito senza giustificato motivo nel corso del procedimento C12667, in violazione degli articoli 16-bis, comma 2 e 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

56. La descritta condotta di PAC, infatti, rientra pienamente nel campo d'applicazione delle summenzionate norme sanzionatorie, la cui *ratio legis* consiste nella necessità di assicurare la veridicità e correttezza delle informazioni che le imprese forniscono all'Autorità, a prescindere dalla loro eventuale rilevanza ai fini della decisione finale. In tal senso, infatti, si è espressamente pronunciata anche la Commissione europea, a giudizio della quale l'obbligo per le imprese di fornire informazioni corrette e non fuorvianti nell'ambito di un'indagine relativa a una concentrazione è essenziale per consentire alla stessa di esaminare l'operazione in maniera efficace³⁰, anche nel caso (quale, appunto, quello esaminato dalla Commissione) in cui si tratti di informazioni che, sebbene pertinenti, non abbiano impatto sulla decisione finale.

57. L'obbligo a carico dei destinatari di una richiesta di informazioni, e/o dei soggetti convocati in audizione per acquisire informazioni ritenute rilevanti, di fornire informazioni veritiere e corrette, previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, deve intendersi come comprensivo di tutte le informazioni e i dati oggetto di risposta che siano pertinenti rispetto all'indagine dell'Autorità. Si tratta, infatti, di un obbligo da interpretare alla luce del generale dovere di leale collaborazione³¹, cui sono tenute le parti in tutti i procedimenti innanzi all'Autorità, che l'articolo 16-bis, comma 2, declina rispetto alle istruttorie in materia di controllo sulle operazioni di concentrazione, nei quali - in ragione della serrata tempistica dettata dal legislatore proprio a vantaggio della certezza del diritto per le imprese interessate - l'Autorità deve svolgere le proprie valutazioni anche sui dati e sulle evidenze prodotte dalle parti che, per espressa previsione di legge, devono essere veritiere e non possono risultare inesatte, incomplete o fuorvianti. Diversamente, secondo la tesi difensiva prospettata da PAC, le parti di un'operazione di concentrazione potrebbero fornire, di propria iniziativa, informazioni non veritiere/scorrette finanche all'ipotetico fine di indirizzare dolosamente a proprio favore un'istruttoria, senza il timore di incorrere in alcuna conseguenza sanzionatoria.

58. In ogni caso, risulta del tutto infondata l'argomentazione difensiva secondo cui le informazioni non veritiere sarebbero state trasmesse da PAC spontaneamente, di propria iniziativa, e non sulla base di specifiche richieste di informazioni. Come già ampiamente evidenziato, infatti, PAC ha fornito le nuove stime di mercato, per la prima volta, in occasione dell'audizione dell'11 novembre 2024, che era stata espressamente convocata in quanto si riteneva che la Parte fosse *"in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria e che l'audizione sia lo strumento più adeguato*

²⁹ [Cfr. doc. 119 agli atti del fascicolo istruttorio C12667.]

³⁰ [In tal senso, cfr. Decisione della Commissione europea del 17 maggio 2017 - C(2017) 3192 final - relativa al caso M.8228 - Facebook / Whatsapp in cui, al §. 97, si afferma testualmente: "The obligation to provide information that is correct and not misleading in a merger investigation is essential for the Commission to be able to review mergers effectively". In tale caso, infatti, la Commissione ha sanzionato Facebook Inc. ritenendo che le informazioni inesatte e fuorvianti fossero state fornite sulla base di una condotta quantomeno negligente della parte (§. 90), nonostante tali informazioni, sebbene pertinenti, non avessero avuto impatto sulla decisione finale ("the Commission notes that, albeit relevant, the incorrect or misleading information provided by Facebook, Inc. did not have any impact on the outcome of the Article 6(1)(b) Decision.", §100)]

³¹ [A tal proposito, il Consiglio di Stato, ha recentemente chiarito che le previsioni volte a istituire l'obbligo di fornire all'Autorità informazioni veritiere e corrette "impongono specifiche regole di condotta ai destinatari delle richieste di informazioni e di documenti, e, in particolare, imputano agli stessi un dovere di collaborazione, che, come correttamente evidenziato dall'Autorità, va adempiuto secondo canoni di correttezza e lealtà. Le disposizioni indicate impongono, infatti, la necessaria cooperazione dei soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, al punto da prevedere una sanzione amministrativa nei casi in cui tale cooperazione non sia prestata o siano fornite informazioni non veritiere. Si tratta di una scelta del legislatore le cui rationes riposano, nella particolare delicatezza e rilevanza della concorrenza nel mercato interno (che esige, pertanto, accertamenti penetranti ed effettivi delle eventuali violazioni), e, dall'altro, dalla particolare caratteristica di tali illeciti che, di norma, non hanno carattere palese e sono, pertanto, disvelati solo all'esito di un'attività di indagine complessa e non agevole in assenza di una proficua cooperazione degli operatori economici interessati" (Consiglio di Stato, sentenza del 5 febbraio 2024, n. 1159 e n. 1160; più di recente, cfr. anche Consiglio di Stato, VI, sentenza del 5 febbraio 2021, n. 1101).]

all'acquisizione di tali informazioni"³². Successivamente a tale audizione, a seguito di una richiesta di informazioni (inviata a PAC il 12 novembre 2024) - relativa proprio "agli elementi emersi in occasione dell'audizione svoltasi in data 11 novembre 2024" e avente a oggetto, tra gli altri, una versione del file allegato al formulario di notifica "(recante i dati di fatturato, le quote di mercato e l'indicazione dei punti vendita nelle 13 isocrone)", nella quale i punti vendita di PAC fossero distinti da quelli di CNO - la medesima destinataria di tale richiesta ha puntualmente risposto alla specifica domanda *sub vi* fornendo sia la versione integrata del file richiesto che "una versione più aggiornata rispetto a quella a fascicolo" di tale file ("allegato n. 25"), contenente i dati di dettaglio delle nuove stime relative alle quote di mercato e dei punti vendita delle isocrone oggetto d'istruttoria.

59. Si tratta, dunque, di informazioni e dati che rientravano nel perimetro dell'istruttoria e che hanno formato oggetto di una specifica richiesta, rispetto alla quale risultavano pienamente pertinenti così come lo erano rispetto all'oggetto dell'audizione. Inoltre, sia in occasione dell'audizione che nella richiesta di informazioni, la Parte era stata espressamente avvisata circa le conseguenze sanzionatorie in caso di mancata risposta e/o risposta non veritiera, con il contestuale richiamo esplicito alle disposizioni di cui agli articoli 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990³³, di talché non potevano esservi dubbi in merito all'effettiva consapevolezza di PAC dell'obbligo di fornire informazioni veritiere e corrette e delle possibili conseguenze in caso di violazione di tale obbligo.

60. Risulta infine priva di alcun pregio l'argomentazione difensiva secondo cui le informazioni richieste avrebbero potuto essere altrimenti e autonomamente reperite dall'Autorità in quanto la Guida Nielsen Largo Consumo è pubblica. Al riguardo, si osserva che la guida in questione deve essere acquistata e non era quindi nella disponibilità dell'Autorità. Inoltre, le elaborazioni e la metodologia utilizzate da PAC, oggetto di ampia e dettagliata illustrazione e spiegazione nelle memorie difensive, non erano certamente conoscibili per gli Uffici che, pertanto, non potevano autonomamente verificare la correttezza delle stime fornite dalla medesima Parte.

In ogni caso, ai sensi della richiamata normativa applicabile, l'eventuale possibilità di reperire altrove le informazioni richieste, non esime certo i soggetti "che ne sono in possesso" dall'obbligo di cui all'articolo 16-bis della legge n. 287/1990 di fornire informazioni veritiere e corrette qualora siano a essi richieste.

Natura e rilevanza delle informazioni fornite

61. Le informazioni relative alla composizione e alle quote di mercato sono fondamentali ai fini dell'analisi concorrenziale di un'operazione di concentrazione in quanto riflettono la posizione e il potere di mercato della parte e dei suoi concorrenti e sono alla base delle analisi economiche per valutare i potenziali effetti della concentrazione e, ancor prima, per definire l'esatta dimensione del mercato rilevante.

62. PAC risulta pertanto aver fornito nuove stime, rivelatesi non veritiere in quanto inesatte e fuorvianti, in relazione ai principali elementi sui quali si fonda l'analisi concorrenziale nei procedimenti di controllo delle operazioni di concentrazione.

63. Sul punto, risulta del tutto priva di pregio la tesi di PAC secondo cui quote e composizione dei mercati perderebbero di centralità nel corso dell'istruttoria quando si utilizzano ulteriori indicatori quali il "DR" e il "GUPPI". La stessa Parte, infatti, riconosce³⁴ che la Comunicazione degli addebiti sia partita dalla constatazione relativa all'aumento delle quote di mercato con riferimento a tutte le dieci isocrone con quote superiori al 25% e al calcolo dell'indice "HHI" (per il quale sono necessarie le quote di mercato), quale presupposto per una valutazione approfondita, così come in precedenza aveva sostenuto che, anche in considerazione dell'asserita prossimità delle quote dei principali concorrenti di PAC, le nuove stime delle quote di mercato risultassero idonee a ridurre "in modo significativo l'impatto della concentrazione in esame"³⁵.

64. Al riguardo, infatti, si osserva che le disposizioni di cui agli articoli 16-bis, comma 2 e 14, comma 5, della legge n. 287/1990 sanzionano fattispecie di illeciti di pericolo, per la configurazione del quale è irrilevante la circostanza che si materializzi il danno e dunque la concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma.

65. Peraltro, nel caso di specie, qualora l'attività istruttoria dell'Autorità non ne avesse svelato l'inesattezza e non veridicità, le informazioni non veritiere fornite da PAC, per la loro tipologia, avrebbero potuto concretamente incidere in modo determinante sulla valutazione dell'operazione e sulla decisione finale dell'Autorità. In particolare, uno scostamento di circa 3-4 punti percentuali, come quello prospettato nelle stime non veritiere di PAC, avrebbe potuto certamente interferire e finanche modificare la decisione se autorizzare l'Operazione con o senza misure correttive. Sul punto, come già evidenziato, le nuove quote congiunte *post-merger* fornite da PAC risultavano non solo prossime/inferiori alla soglia di criticità del 30% ma anche prossime/inferiori alle quote (corrette) previste per PAC a seguito delle dismissioni disposte dall'Autorità all'esito dell'istruttoria³⁶: di talché, qualora l'errore non fosse stato

³² [Cfr. doc. 99 agli atti del fascicolo istruttorio C12667.]

³³ [Cfr. doc. 126 (verbale di audizione di PAC dell'11 novembre 2024) e doc. 109 (RFI inviata a PAC il 12 novembre 2024) agli atti del fascicolo istruttorio C12667.]

³⁴ [Cfr. doc. 21.1 (memoria finale).]

³⁵ [Cfr. verbale di audizione dell'11 novembre 2024 (doc. 126 agli atti del fascicolo istruttorio C12667).]

³⁶ [Cfr. doc. 149 agli atti del fascicolo istruttorio C12667. In particolare, a esito delle dismissioni, le quote congiunte *post-merger* sono le seguenti: isocrone n. 1 ([30-35] %), n. 12 ([30-35] %) e n. 13 ([30-35] %).]

rilevato dagli Uffici, questo avrebbe certamente influito sulle valutazioni dell'Autorità (nella misura in cui le quote oggetto di valutazione sarebbero state finanche inferiori a quelle da ultimo autorizzate).

66. Al riguardo, si osserva che in occasione della notifica, la stessa PAC aveva indicato Conad come un'unica entità. La richiesta di incorporare le quote di CNO, che pure opera con insegna Conad, e di considerare quest'ultima come concorrente di PAC è stata formulata per la prima volta nel corso dell'audizione dell'11 novembre 2024. In tale occasione, infatti, il contraddittorio tra PAC e gli Uffici relativamente alle quote di mercato è stato incentrato principalmente sulla descritta richiesta di PAC (accolta dagli Uffici) che comportava la necessità di svolgere una nuova analisi concorrenziale, rivedendo le quote in senso più favorevole per la Parte.

67. Pertanto, alla luce delle descritte circostanze, è possibile confermare che, in una fase molto avanzata del procedimento³⁷, la Parte ha prodotto stime relative alla composizione e alle quote di mercato nuove e significativamente diverse da quelle fornite in occasione della notifica dell'Operazione, che si sono rivelate inesatte e fuorvianti e che, in assenza delle verifiche effettuate dagli Uffici, sarebbero state certamente idonee a influire sulle decisioni dell'Autorità.

Negligenza di PAC

68. Le nuove stime prodotte in audizione e in risposta alla richiesta d'informazioni, secondo quanto riferito da PAC, non risultavano corrette a causa di un errore commesso dalla stessa Parte nel linguaggio di programmazione utilizzato ai fini delle proprie elaborazioni.

69. Al riguardo, si evidenzia che ai fini della sanzionabilità della fattispecie risulti del tutto irrilevante la presunta buona fede invocata dalla Parte, atteso che il criterio di imputazione degli illeciti amministrativi è la colpa³⁸, senza la previsione di alcuna gradazione, che nel caso di specie risulta riscontrabile in ragione della descritta condotta di PAC, in contrasto con il canone della normale diligenza³⁹. A tal fine, infatti, non è necessaria la concreta dimostrazione dell'elemento soggettivo, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa⁴⁰. Nel caso di specie, alla luce delle descritte circostanze fattuali e per le motivazioni di seguito illustrate, PAC non risulta aver provato di avere agito senza colpa.

70. L'errore che PAC sostiene di aver commesso, infatti, non può essere minimizzato o derubricato a mero errore materiale, paragonabile a un refuso. Si tratta infatti di un vero e proprio errore metodologico, consistente nella selezione dell'opzione dell'API di Google Maps sbagliata⁴¹, in quanto, secondo il linguaggio di programmazione utilizzato, restituisce il tempo di percorrenza medio invece di quello stimato sulla base delle effettive condizioni di traffico previste. Quest'ultima costituisce una delle principali variabili da tenere in considerazione ai fini della definizione dei mercati rilevanti nonché il parametro utilizzato per prassi consolidata dall'Autorità nel settore della GDO, certamente noto alla stessa PAC che, infatti, lo aveva correttamente utilizzato ai fini della compilazione del formulario di notifica. Si tratta di una variabile di notevole importanza, in quanto i tempi di percorrenza che definiscono l'ampiezza dei mercati rilevanti sono significativamente condizionati dalle effettive condizioni di traffico, in assenza delle quali la composizione delle isocrone si amplia notevolmente, specie in contesti urbanizzati ed estremamente trafficati come Roma. Proprio in ragione dell'importanza di tale dato per l'analisi degli effetti delle concentrazioni, occorre una particolare diligenza nelle stime, soprattutto nel caso in cui l'asserito "aggiornamento", porti a rilevanti modifiche delle quote di mercato e del numero dei punti vendita precedentemente già forniti dalla medesima Parte (con la conseguente necessità di una nuova e diversa valutazione), senza che nel frattempo si siano verificati significativi mutamenti del mercato rilevante (ad esempio, in termini di nuovi attori).

71. Nel caso di specie, la mancata considerazione delle condizioni effettive di traffico ha inciso sulla composizione dei mercati rilevanti, che nel procedimento C12667 erano individuati da curve isocrone, centrate sui punti vendita *target*,

³⁷ *[I procedimenti di controllo delle concentrazioni sono caratterizzati da una tempistica ristretta e contingentata, e devono concludersi entro il termine decadenziale di novanta giorni previsto dal legislatore. Le informazioni non veritiere sono state fornite da PAC in una fase molto avanzata di tale procedimento, a distanza di quaranta giorni dall'avvio, quando gli Uffici stavano predisponendo la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie dopo aver già svolto le proprie analisi sulla base delle diverse stime che la stessa PAC aveva comunicato con il formulario di notifica dell'operazione.]*

³⁸ *[Così dispone l'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal senso, cfr. Tar Lazio, sentenze del 26 aprile 2022, n. 5010; edel 21 gennaio 2019, n. 782 e Consiglio di Stato, sentenze del 4 settembre 2014, nn. 4506, 4511, 4513 e, del 9 maggio 2011, n. 2742).]*

³⁹ *[Si tratta del medesimo criterio d'imputazione anche dall'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 139/2004 (il Regolamento sulle concentrazioni), ai sensi del quale la Commissione europea può comminare sanzioni alle imprese "quando, intenzionalmente o per negligenza" forniscono indicazioni inesatte o fuorvianti, tra gli altri, in risposta a una richiesta di informazioni.]*

⁴⁰ *[In tal senso, ex multis, cfr. Cassazione Civile, Sez. II, sentenza del 18 aprile 2018, n. 9546; Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 8 febbraio 2016, n. 2406. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha da ultimo ribadito che, "poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza" (Consiglio di Stato, sentenza del 29 marzo 2024, n. 2967). Sul punto, è stato inoltre affermato che la sussistenza dell'elemento soggettivo può desumersi in via indiziaria dagli elementi oggettivi della fattispecie (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sentenza del 23 aprile 2002, n. 2199).]*

⁴¹ *[Al riguardo, si evidenzia come il corretto utilizzo del simbolo "#" sia fondamentale ai fini della scelta tra le varie opzioni disponibili e, pertanto, richiede molta attenzione.]*

dell'ampiezza di 15 minuti di guida in effettive condizioni di traffico. A causa di tale errore, PAC ha fornito dati e informazioni inesatti e fuorvianti, che hanno alterato significativamente la composizione dell'arena competitiva, ricomprendendovi numerosi punti vendita che, per la loro distanza, non potevano essere considerati concorrenti.

72. In particolare, a fronte dei complessivi 1.222 punti vendita ricompresi nelle isocrone oggetto d'istruttoria, indicati da PAC nel *file* allegato al formulario di notifica, le nuove stime riportate nel *file* denominato "*allegato 25*", includevano complessivamente ben 1.651 punti vendita, vale a dire oltre 400 punti vendita (in termini di numero netto complessivo, corrispondenti a circa 1/3 o il 33%) in più rispetto a quelli originariamente dichiarati, con conseguenti sensibili differenze delle quote di mercato⁴².

73. Una simile variazione nella composizione delle isocrone ha prodotto, quale risultato finale, una stima delle quote di mercato complessivamente più favorevole a PAC. In particolare, proprio nelle tre isocrone più critiche (isocrone n. 1, n. 12, e n. 13), già oggetto di *exit survey* (nonché, successivamente della CRI e del provvedimento finale), le nuove quote di mercato fornite da PAC risultavano sensibilmente inferiori rispetto a quelle precedentemente fornite dalla stessa società in occasione della notifica (rispettivamente, di 2,08, 6,12 e 4,09 punti percentuali, cfr. Tabella 3). Inoltre, in tutte le isocrone oggetto d'istruttoria le nuove stime risultavano inferiori o prossime alla soglia di rilievo del 30% che, nella prassi dell'Autorità, costituisce uno dei principali indici di potenziali criticità ai fini del controllo delle concentrazioni.

74. Poiché le nuove stime presentavano incongruenze evidenti rispetto a quelle fornite in occasione della notifica e conducevano a risultati significativamente differenti in merito agli effetti dell'Operazione, utilizzando la normale diligenza, PAC avrebbe potuto e dovuto effettuare adeguati e scrupolosi controlli al fine di verificare accuratamente l'eventuale presenza di errori nelle proprie elaborazioni, accertando la correttezza e attendibilità dei relativi risultati prima di fornirli all'Autorità.

75. La condotta negligente di PAC è dunque ravvisabile sia (i) prima dell'audizione dell'11 novembre che, a maggior ragione, (ii) dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni "*in relazione agli elementi emersi in occasione dell'audizione svoltasi in data 11 novembre 2024*", prima di rispondere inviando il *file* (*allegato 25*) contenente dati e informazioni frutto di elaborazioni errate.

76. Al riguardo, le copiose argomentazioni svolte da PAC per dimostrare l'asserita non riconoscibilità e, di conseguenza, la pretesa scusabilità dell'errore commesso, non colgono il punto oggetto del presente procedimento - vale a dire, l'utilizzo di una errata metodologia di analisi dei dati - e, in ogni caso, non appaiono idonee ad attestare la diligenza di PAC e a superare la presunzione di colpa a carico della medesima.

77. In tal senso, ad esempio, la Parte sostiene di aver diligentemente effettuato controlli a campione, non fornendo tuttavia prova di tali controlli ma producendo simulazioni del tutto inconferenti, in quanto effettuate successivamente all'avvio del procedimento e assumendo come data di riferimento l'11 marzo 2026. Sul punto, si osserva, inoltre, che semplici controlli in merito alla numerosità dei punti vendita ricompresi in ciascuna isocrona avrebbero mostrato le anomalie, dovendo PAC verificare i soli punti vendita che non risultavano precedentemente inclusi nelle isocrone originarie. È, infatti, attraverso tale immediato e rapido controllo che gli Uffici hanno individuato le anomalie e quindi sollevato il dubbio alla Parte che ci fossero errori nei dati forniti. Peraltro, i controlli a campione prodotti dalla Parte registrano uno scostamento tra le variabili *duration* e *duration_in_traffic* in quasi la metà dei casi, a conferma del fatto che l'errore sarebbe stato facilmente riscontrabile se PAC avesse effettuato adeguati controlli⁴³.

78. Più in generale, la tesi di Parte, secondo cui le differenze riscontrate tra le variabili *duration* e *duration_in_traffic*, nonché tra le variabili *duration_in_traffic* stimate in momenti diversi, non sarebbero significative e che ciò determinerebbe la non riconoscibilità di un errore quale quello commesso da PAC, risulta infondata.

79. Infatti, diversamente da quanto sostenuto da PAC, le analisi svolte nel tentativo di provare assenza di differenze usando le diverse variabili risultano errate poiché sono effettuate su un perimetro di punti vendita non corretto, dovendosi testare tale ipotesi con riferimento ai punti vendita inclusi erroneamente. È normale, infatti, che sul perimetro dei punti vendita corretti (prossimi al centroide) le variazioni potenziali siano meno significative. Una conferma in tal senso si ha utilizzando i dati a campione forniti da PAC, che smentiscono le tesi della stessa⁴⁴.

⁴² [Al riguardo, risulta del tutto priva di pregio la contestazione della Parte circa il fatto che in più isocrone fossero stati inclusi punti vendita che erano presenti anche in altre isocrone, con il risultato che il numero netto dei punti vendita aggiuntivi sarebbe inferiore a 400. Infatti, l'aver erroneamente ricompreso alcuni punti vendita in più isocrone, ognuna delle quali definisce un singolo mercato rilevante, ha l'effetto di alterare la dimensione e le quote di mercato di ciascuna delle isocrone e, di conseguenza, il complessivo assetto concorrenziale. In tal senso, ad esempio, se un punto vendita viene incluso in quattro isocrone il rispettivo fatturato viene considerato quattro volte, una per ciascuna isocrona, con l'effetto di alterare le quote di mercato in tutte le quattro isocrone.]

⁴³ [In particolare, secondo i dati dei controlli a campione prodotti da PAC (cfr. doc. 21.3.1), nel 47% dei casi si registra uno scostamento tra le variabili *duration* e *duration_in_traffic*, e vi sono errori nell'inclusione del punto vendita nell'isocrona.]

⁴⁴ [Ad esempio, dai dati dei controlli a campione effettuati da PAC (gli unici prodotti agli atti, cfr. doc. 21.3.1, Allegato 1_Memoria Economica) risulta che l'uso della variabile *duration_in_traffic* rispetto alla variabile *duration* comportava significative differenze, smentendo le conclusioni cui giunge la memoria economica. In particolare, secondo tali dati, utilizzando la variabile *duration_in_traffic*, in 47 casi su 100 il tempo di percorrenza risulta superiore a 15 minuti, mentre, utilizzando la variabile *duration*, in tutti i 100 casi è inferiore o uguale a 15 minuti. Quindi, come già evidenziato, nel 47% dei casi vi è uno scostamento tra variabile *duration* e *duration_in_traffic* tale da determinare errori nell'inclusione del punto vendita nell'isocrona. Inoltre, per tali casi, la differenza tra le variabili *duration* e *duration_in_traffic* risulta in media pari a 3,48 (cioè significativamente diversa da quella stimata da PAC di 2,7). Inoltre, il 25° percentile sarebbe pari a circa 2 (invece di 1,3 stimato da PAC), la mediana sarebbe pari a circa 3 (invece di 2,2) e il 75° percentile sarebbe pari a 5 (invece di 3,7 stimato da PAC). Al contrario, non risultano differenze significative tra la variabile

80. Oltre alle suddette considerazioni, occorre evidenziare che le stime di Parte si limitano a verificare le differenze nel tempo della distanza (in termini di tempi di percorrenza) dei punti vendita dai centroidi delle rispettive isocrone ma non danno alcuna indicazione su come tali differenze potrebbero determinare l'inclusione/esclusione di operatori concorrenti⁴⁵.

81. A ciò deve aggiungersi che le stime della Parte sono state effettuate *ex post*, nei mesi di maggio e giugno 2025, a distanza di diversi mesi dalle date prese in considerazione nell'istruttoria, ma soprattutto in relazione ad archi temporali significativamente diversi rispetto a quelli relativi all'Operazione: in tutte le predette simulazioni, infatti, ai fini delle relative estrazioni, PAC ha impostato la data di mercoledì 11 marzo 2026⁴⁶, vale a dire una data successiva di quasi due anni rispetto all'arco temporale preso in considerazione nell'ambito del procedimento C12667, che costituisce il *benchmark* di riferimento necessario per poter effettuare comparazioni omogenee⁴⁷, nonché successiva di quasi un anno rispetto al periodo stesso in cui sono state effettuate le estrazioni (maggio-giugno 2025).

82. Al riguardo, la scelta della Parte di utilizzare, tra le innumerevoli alternative possibili, una data di riferimento così lontana nel tempo, appare finalizzata ad ottenere risultati che attestino una particolare variabilità dei dati nel tempo.

83. In ogni caso, dato il breve arco temporale tra la notifica dell'operazione (settembre 2024) e la nuova elaborazione sottoposta dalla Parte (novembre 2024), una variazione dei dati relativi ai punti vendita e alle quote di mercato così rilevante come quella risultante dalle nuove stime prodotte da PAC avrebbe potuto essere in astratto giustificata solo in presenza di un'operazione particolarmente significativa (quale, ad esempio, una concentrazione tra operatori che detengono un notevole potere di mercato), evento questo non verificatosi nel caso di specie.

84. Peraltro, la controprova fattuale che conferma come le evidenti discrepanze delle stime e dei dati forniti da PAC fossero sintomatiche di un possibile errore è rinvenibile nel fatto che gli Uffici, non appena ricevuti i dati di dettaglio, proprio in ragione della (quanto meno) dubbia attendibilità di tali dati, si siano immediatamente attivati per effettuare le necessarie verifiche e siano rapidamente riusciti a trovare conferma ai propri dubbi, individuando e provando l'esistenza delle criticità puntualmente indicate a PAC che, infine, ha confermato l'esistenza di un errore.

VI. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

85. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, così come espressamente richiamato dall'articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente ai soggetti che, dolosamente o per colpa, in risposta a una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

86. L'articolo 31 della legge n. 287/1990 dispone, inoltre, che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della medesima legge si osservano, nei limiti di quanto applicabile, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge n. 689/1981, di talché risulta del tutto infondata la contestazione di PAC circa l'asserita mancata individuazione di criteri definiti *ex lege*, che peraltro la Parte richiama espressamente.

87. Nel dettaglio, l'articolo 11 della legge n. 689/1981 dispone che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, si deve aver riguardo: (i) alla gravità della violazione; (ii) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; (iii) alla personalità del medesimo agente e (iv) alle sue condizioni economiche.

88. Con riguardo agli elementi da considerare ai fini della definizione della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di specie, si osserva quanto segue.

89. Per quanto concerne la gravità della violazione, come già evidenziato, le informazioni inesatte e fuorvianti fornite da PAC, qualora non fosse stato individuato l'errore, sarebbero state certamente idonee a impattare sull'attività istruttoria nonché sulle valutazioni e sulla decisione finale dell'Autorità. Poiché tuttavia la condotta di PAC, consistente in una violazione istantanea, ha prodotto effetti limitati nel tempo, in ragione della tempestiva individuazione dell'errore da parte degli Uffici, in concreto, le informazioni e i dati non veritieri forniti dalla Parte non risultano aver influito sulle valutazioni e sulla decisione finale del Collegio.

duration_in_traffic e il "Tempo puntuale web" (restituito dalla versione web accessibile di Google Maps), che sono sostanzialmente sovrapponibili, posto che in soli 4 casi su 100 la variabile duration_in_traffic restituisce un valore inferiore o uguale a 15 minuti quando la stima "Tempo puntuale web" restituisce un valore superiore a 15 minuti. In sostanza, i controlli a campione - sia con la variabile duration_in_traffic che con il "Tempo puntuale web" della versione accessibile di Google Maps - avrebbero consentito a PAC di riscontrare le anomalie dei tempi di percorrenza, soprattutto se effettuati - come detto - sui soli punti vendita aggiuntivi.]

⁴⁵ *[Ad esempio, se un punto vendita in periodo è classificato come avente distanza dal centroide di 6 minuti e poi, in un secondo momento, come avente distanza di 8 minuti, la variabilità di 2 minuti nei tempi di percorrenza sarà ininfluente ai fini della definizione delle isocrone dal momento che tale punto rientrerebbe sempre tra i concorrenti raggiungibili in 15 minuti. Viceversa, un cambiamento di 2 minuti in caso di distanza del punto vendita dal centroide che varia da 15 a 17 minuti implicherebbe un mutamento della definizione del mercato escludendo tale punto dai concorrenti.]*

⁴⁶ *[Cfr. note a piè di pagina nn. 4, 5, 6 e 13 della memoria economica allegata alla memoria difensiva finale di PAC (doc. 21.2, Allegato 1_Memoria Economica).]*

⁴⁷ *[In tal senso, a conferma dell'inattendibilità delle simulazioni effettuate da PAC, basti pensare che nei mesi tra giugno e novembre 2024, la città di Roma, nel cui territorio cui insistono i mercati rilevanti oggetto dell'Operazione, era interessata da numerosi cantieri finalizzati alla realizzazione di lavori e opere per il "Giubileo 2025", con conseguenti significative ricadute sul piano del traffico effettivo e dei tempi di percorrenza stimati.]*

90. Nel caso di specie, inoltre, accertata la condotta colposa di PAC, non sono tuttavia emerse evidenze attestanti l'intenzione della stessa Parte - che ha riconosciuto l'errore commesso - di fornire dati e informazioni non veritiere e/o la volontà di trarre in inganno l'Autorità in merito a elementi essenziali ai fini dell'analisi concorrenziale e delle conseguenti valutazioni e decisioni.

91. Dall'insieme degli elementi soprariportati, si ritiene che, nel caso di specie, la somma di 50.000,00 euro costituisca una sanzione proporzionata rispetto al comportamento colposo di PAC. Al riguardo, si evidenzia come detta somma risulti di gran lunga inferiore alla sanzione massima irrogabile, pari a [35-100] milioni di euro (corrispondente all'1% del fatturato totale realizzato da PAC nell'ultimo esercizio disponibile, relativo al 2023, pari a [4-5] miliardi di euro).

92. Inoltre, in considerazione della condotta collaborativa tenuta da PAC che, nonostante i termini ristretti dell'istruttoria e delle relative scadenze procedurali previsti dalla legge 287/1990, ha risposto rapidamente alle richieste di informazioni e, a seguito della segnalazione degli Uffici, si è subito attivata per svolgere le verifiche necessarie alla puntuale individuazione dell'errore, all'esito delle quali ha riconosciuto esplicitamente di aver fornito dati/informazioni inesatti e fuorvianti, richiedendo contestualmente di non tenerne conto ai fini del prosieguo dell'istruttoria, si ritiene di poter dimezzare l'importo della sanzione alla somma di 25.000,00 euro che, alla luce del suindicato fatturato di PAC, di cui costituisce una quota infinitesimale, rappresenta una sanzione assolutamente esigua rispetto al fatturato.

CONSIDERATO che in caso di informazioni non veritiere, fornite senza giustificato motivo, in risposta a una richiesta di informazioni, l'Autorità può infliggere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, al soggetto che colposamente non abbia ottemperato al relativo obbligo una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato totale realizzato dallo stesso a livello mondiale durante l'esercizio precedente;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti, che nella risposta di natura colposa fornita dalla società PAC 2000A Soc.coop. siano sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di 25.000,00 euro a carico della stessa, in base al combinato disposto dell'articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) che la condotta posta in essere dalla società PAC 2000A Soc.coop., consistente nell'aver fornito informazioni non veritiere, in quanto inesatte e fuorvianti, costituisce una violazione dell'articolo 16-bis della legge n. 287/1990 e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

b) di irrogare alla società PAC 2000A Soc.coop., quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata, la somma di € 25.000,00 (venticinquemila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del

Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli